



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022

3

REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO

**Separazione delle funzioni dei magistrati.
Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario
che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa
nella carriera dei magistrati**

Valere voi che siano abrogati: l'Ordinamento giudiziario approvato con regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: "salvo che per tale passaggio vada il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura", la legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l'assetto degli organi della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3; "La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascuna magistrato scrutinato, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une e profetura delle altre"; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante "Abolizione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di titolarità e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150", nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa", il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante "Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150", nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall'art. 2, comma 4 della legge 30 luglio 2007, n. 111 e dall'art. 3-bis, comma 4, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti", art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: "e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa", art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti", art. 13, comma 3; "1. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno della stessa regione, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello, determinata ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del trattamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità alla svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima", art. 13, comma 4; "4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinata ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del trattamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diverso in sezione, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o del lavoro prima del successivo trasferimento o trattamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o civile prima del successivo trasferimento o trattamento di funzioni. In tutti i predetti casi il trattamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario od in una diversa provincia rispetto a quella di provenienza. Il trattamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento", art. 13, comma 5; "5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle anzianità specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche", art. 13, comma 6; "6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'art. 10, comma 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10, che comportino il trattamento da giudicante a requirente e viceversa", il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24 (interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'art. 13, comma 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160".

Sezione		ELETTORI			VOTANTI			Votanti %
UBICAZIONE	N.	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	
GAIOLE	1	223	231	454	41	27	68	14,98
MONTI	2	205	204	409	36	32	68	16,63
LECCHI	3	140	125	265	27	17	44	16,60
CASTAGNOLI	4	90	91	181	12	8	20	11,05
GAIOLE	5	233	231	464	48	38	86	18,53
Totale		891	882	1.773	164	122	286	16,13
Tot. %					18,41	13,83	16,13	

	Sez. 1	Sez. 2	Sez. 3	Sez. 4	Sez. 5	TOTALE	%
	GAIOLE	MONTI	LECCHI	CASTAGNOLI	GAIOLE		
SI	52	59	26	18	62	217	77,50
NO	14	9	18	2	20	63	22,50
Totale voti	66	68	44	20	82	280	100,00
Schede bianche	1	0	0	0	4	5	
Schede nulle	1	0	0	0	0	1	
Totale votanti	68	68	44	20	86	286	